

Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 11.02.2015 n. 52;

Materia: aggravamento privilegio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

Dott. Stefano IMPERIALI	Presidente f.f.
Dott. Angela SILVERI	Consigliere
Dott. Luigi CIRILLO	Consigliere
Dott. Francesca PADULA	Consigliere relatore
Dott. Marco SMIROLO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, iscritto al n. 32641 del registro generale, proposto dal Sig. C. S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Omissis, via R. Grazioli Lante n. 16, contro il Ministero della Difesa, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 589/07 del 05.04.2007;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 04 dicembre 2014 il relatore, Cons. Francesca Padula, e l'Avv. Domenico Bonaiuti per l'appellante, non costituito il Ministero della Difesa.

FATTO

Il Sig. C. S. aveva presentato originariamente due ricorsi dinanzi alla Sezione campana.

Un primo avverso il Decreto n. 90/UT del 16.09.1991 del Ministero della Difesa, con cui era stata concessa indennità una tantum pari a tre annualità di 8[^] ctg. per l'infermità "frattura del menisco mediale e lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio dx; consecutivo intervento chirurgico di meniscectomia mediale e ricostruzione del legamento crociato anteriore e gli esiti".

Il predetto, alle armi dal 27.08.1986 al 26.08.1987, in data 25 settembre 1986, durante un'esercitazione militare si procurava, accidentalmente, un trauma al ginocchio destro. Dal 23 ottobre 1986 fu ricoverato presso l'O.M. di Roma, dal quale fu dimesso il giorno successivo con diagnosi di "emiblocco articolare ginocchio destro da sindrome meniscale". Dalla dimissione il giorno dopo e in seguito all'intervento chirurgico al ginocchio subito presso l'O.C. di Eboli, ha usufruito di convalescenza fino al congedo.

L'Amministrazione militare aveva concesso l'indennità in adesione al parere espresso dall'IML di Napoli nel verbale 840/88 del 20.09.1988, integrato con il 390/90 del 30.03.1990, e dalla Commissione Sanitaria d'Appello di Roma in data 20.10.1989 (verbale 908/89), confermato dalla CPPO nell'adunanza del 16.03.1991.

Un secondo ricorso è stato proposto dal predetto avverso la determinazione n. 99 del 24.07.1995, con la quale venivano concesse ulteriori due annualità di 8[^] ctg., in relazione a successiva istanza di aggravamento del 10.12.1991. Il provvedimento era in linea con l'IML di Napoli che (verbali 358/93 e 1700/94) pose diagnosi di "gonartrosi osteofitosa destra in soggetto con esiti di intervento chirurgico per lesione del menisco mediale e del legamento crociato anteriore omolaterale", giudicata interdipendente dall'infermità già indennizzata, con ascrivibilità a due annualità di 8[^] ctg, giudizio confermato dalla CMS di Roma (31/94) e dal CPPO (03.05.1995).

Nel giudizio di primo grado è stata emessa ordinanza per l'acquisizione del parere dell'UML presso il Ministero della Salute.

Quindi, con la sentenza n. 661 del 04.04.2002, i due ricorsi vennero dichiarati inammissibili per mancata notifica degli stessi all'Amministrazione resistente.

Con la sentenza della Sezione Seconda d'Appello n. 70 del 09.02.2006 è stata ritenuta illegittima la sentenza campana relativamente al primo ricorso, essendo vigente all'epoca del deposito del ricorso stesso (15.10.1993) la normativa che non prevedeva l'obbligatorietà della notifica del ricorso. Per detta parte si disponeva il rinvio alla Sezione di primo grado per l'istruttoria nel merito.

E' stata invece confermata la sentenza di inammissibilità, stante la vigenza della suddetta normativa (ricorso depositato nel marzo 1999), con riferimento alla parte relativa al secondo ricorso, che avversava il decreto concessivo, per aggravamento, solo di ulteriori due annualità di 8[^] ctg..

Con la sentenza impugnata la Sezione Campania ha pregiudizialmente riunito i due ricorsi, di cui si è detto, insieme ad un terzo. Quindi si è pronunciato sia sul primo, per il quale era stato disposto dal Giudice di Appello il rinvio al primo giudice, che sul secondo ricorso, implicitamente ritenendo che la pronuncia di inammissibilità in rito del ricorso stesso, confermata in appello, non precludesse il giudizio sulla questione di merito, in relazione ad un terzo ricorso, pure iscritto al ruolo, che ne riproponeva le medesime doglianze.

Quindi con la sentenza impugnata è stata ritenuta infondata la pretesa a migliore classifica con riferimento alla data della domanda del 04.11.1989, e invece fondata la richiesta di pensione privilegiata per aggravamento del 20.12.1991, con il riconoscimento del diritto a pensione vitalizia di 8[^] ctg. tab. A a decorrere dal 01.01.1992, dedotte le due

annualità fruite, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i principi affermati dalle SS.RR. nella sentenza n. 10/QM/2002.

Nel ricorso in appello lo S., lamentando il mancato riconoscimento della pensione privilegiata dal congedo e di un migliore trattamento in relazione all'istanza di aggravamento, ha dedotto i seguenti motivi:

-omissione e/o apparenza della motivazione anche per mancata valutazione di "elementi documentali (di fatto); consequenziale violazione della normativa (DPR 1092/1973 e ss.mm.) concernente la classifica (anche per aggravamento) di infermità e/o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio".

Ha rilevato l'appellante che l'affermazione che ha fondato il riconoscimento del trattamento vitalizio solo dalla data dell'aggravamento è basata su errore di fatto, in quanto, come precisato dall'UML, alla prima visita (20.09.1988) la compromissione dell'articolazione conseguiva al fatto che alla pur lieve ipotrofia del muscolo quadricipite si associava la limitazione della flessione estensione della gamba, mentre l'assenza chirurgica del menisco e la ricostruzione dell'importante legamento crociato anteriore aveva alterato i rapporti tra le superfici articolari ed i segmenti ossei del ginocchio, favorendo ed aggravando la degenerazione artrosica articolare. Ne deriva che è erroneo affermare sia che gli unici esiti apprezzabili erano una lieve e modesta ipotrofia del quadricipite, sia che la degenerazione artrosica era estranea alle evidenze delle visite del 20.09.1988 e 20.10.1989.

Inoltre, sostiene l'appellante, una volta riconosciuta l'ottava ctg alla prima visita dall'UML, il cui parere fu ritenuto condivisibile dal Giudice, era incongruo giudicare l'infermità non aggravata.

L'appellante ha conclusivamente chiesto la riforma della sentenza e dichiararsi l'ascrivibilità, al congedo, all'ottava ctg. a vita e, alla data della domanda di aggravamento,

alla settima ctg. sempre a vita, con interessi e rivalutazione ai sensi della sentenza n. 10/QM/2002 delle SS.RR.

Nella pubblica udienza del 04 dicembre 2014 l'Avv. Domenico Bonaiuti si è riportato all'atto di appello, insistendo nelle richieste. Il Ministero della Difesa non si è costituito.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 14.01.1994 (di conversione del D.L. n. 453 del 15.11.1993) come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 543 del 23.10.1996 convertito in legge n. 639 del 20.12.1996, l'appello in materia pensionistica è consentito solo per motivi di diritto. La stessa disposizione chiarisce che “costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Dalla improponibilità delle questioni di fatto in appello, discende che la sentenza della Sezione regionale è da considerarsi pronunciata in unico grado relativamente a dette

questioni, ex art. 395 c.p.c., di talché l'errore di fatto, previsto in quest'ultima disposizione, al n. 4, quale motivo di revocazione della sentenza, ove ne sussistano presupposti, non può farsi valere nel presente giudizio.

In fattispecie l'appellante ha chiesto che l'infermità sofferta dal militare venga valutata più favorevolmente alla data del congedo, e, per aggravamento, alla data della relativa domanda.

Ebbene, la domanda presuppone la valutazione di una questione di fatto, non deducibile in appello.

Nella specie non ricorre l'ipotesi dell'assoluta mancanza o apparenza della motivazione, essendo stati enucleati nella pronuncia tutti gli elementi di valutazione fondanti l'iter logico che ha condotto al rigetto del ricorso, con dovizia di appropriate argomentazioni per escludere la migliore valutazione dell'infermità.

Ivi sono state altresì indicate le ragioni per cui non sono state ritenute convincenti le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente.

A tal fine sono stati analizzati dal Giudice tutti gli aspetti relativi alla vicenda sanitaria del militare, che, al servizio militare dal 27.08.1986 al 26.08.1987, a seguito del trauma al ginocchio destro subito durante un'esercitazione militare, subì ricovero presso l'O.M. di Roma, con diagnosi di "emiblocco articolare ginocchio destro da sindrome meniscale", in seguito intervento chirurgico al ginocchio subito presso l'O.C. di Eboli, usufruendo di convalescenza fino al congedo.

Ha il Giudice quindi esaminato, con riferimento alla domanda del 04.11.1989: il parere reso dall'IML di Napoli nel verbale 840/88 del 20.09.1988, integrato con il 390/90 del 30.03.1990, confermato dalla Commissione Sanitaria d'Appello di Roma in data 20.10.1989 (verbale 908/89), e dalla CPPO nell'adunanza del 16.03.1991. Tutti

concordarono per la dipendenza da causa di servizio e per l'ascrivibilità a tre annualità di tabella B.

Con riferimento all'istanza di aggravamento del 10.12.1991, il Giudice ha analizzato i verbali 358/93 e 1700/94, (ascrivibilità a ulteriori due annualità di 8[^] ctg), giudizio confermato dalla CMS di Roma (31/94) e dal CPPO (03.05.1995).

Il Giudice ha quindi dettagliatamente analizzato il parere dell'UML presso il Ministero della Sanità del 09.02.2002, interpellato nel corso dell'originario giudizio presso la Sezione Campania.

Il consulente, premesso che “l'assenza chirurgica del menisco e la ricostruzione del legamento crociato anteriore ... alterando i rapporti tra le superfici articolari ed i segmenti ossei del ginocchio, hanno favorito ed aggravato la degenerazione artrosica...”, riteneva conseguentemente che con riferimento alla data di presentazione della domanda di pensione e di quella per aggravamento sussistessero lo stato di inidoneità al servizio e l'ascrivibilità a tab. A.

La Sezione regionale non ha condiviso il predetto parere con riferimento all'originaria classificabilità dell'infermità alla data della domanda del 1989 (tab. A senza precisazioni sulla categoria), aderendo invece, sul punto, al parere della commissione medica del 20.09.1988.

Il Giudice ha evidenziato i riscontri oggettivi acquisiti in quella sede, osservando che “tra gli esiti di lesione al ginocchio e del conseguente intervento chirurgico” non ci fosse “traccia di degenerazione artrosica articolare, né di insorgente osteoporosi, né di retrazione del legamento crociato”, e rilevando come all'esame rx del ginocchio destro comparativo risultasse “assenza di lesioni ossee e normali i rapporti articolari”, ed ancora, esplicitando che nel verbale della commissione sanitaria d'appello, che visitò il ricorrente il 20 ottobre 1989, e che doveva pronunciarsi ai fini dell'idoneità al servizio si

ritenne che "...la motilità attiva e passiva del ginocchio destro" fosse di normale ampiezza e non suscitasse dolore. Gli unici esiti apprezzabili consistevano secondo le suddette commissioni, "in una lieve (o modesta secondo la C.S.A.) ipotrofia del quadricipite (o del 3° inf. del quadricipite secondo la C.S.A.), senza alcuna compromissione della deambulazione".

Quindi l'estraneità della degenerazione artrosica alle evidenze delle visite del 1988 e 1989 e la non alterazione della funzionalità dell'arto hanno convinto il Giudice della non condivisibilità del parere del consulente d'ufficio, del tutto logicamente, ad avviso del Collegio, visto che la CML stessa non aveva riferito, mediante opportuni e specifici collegamenti, gli individuati esiti (degenerazione artrosica, osteoporosi, retrazione del legamento crociato ricostruito) né alle risultanze delle suddette visite, né ad un riscontro oggettivo temporalmente collocato alla data delle stesse.

Solo dal verbale dell'I.M.L. del 19.02.1993, secondo la sentenza impugnata, emergevano chiari segni dei problemi funzionali, rappresentati dalle risultanze radiografiche e dalla TAC del 18.10.1991, che evidenziarono degenerazioni artrosiche. Di qui il riconoscimento, da parte del Giudice campano, dell'VIII ctg. vitalizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 20.12.1991.

Secondo l'appellante la spettanza della settima categoria dovrebbe conseguire logicamente al riconosciuto aggravamento rispetto alla situazione registrata nella prima visita, ma la tesi non tiene conto che il Giudice non ha condiviso il parere del consulente d'ufficio favorevole all'ascrivibilità a tabella A in relazione alla prima domanda, di talché, anche per questa parte la motivazione si presenta congrua e non apparente.

Non si appalesa, alla luce delle esposte considerazioni, violata alcuna delle norme citate dall'appellante, e l'appello risulta, per quanto esposto, inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio, non sussistendo elementi per ritenere che il Ministero della Difesa, non costituito, le abbia sostenute.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale,
dichiara inammissibile l'appello in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2014